

I. Premessa

Come la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza del 23 aprile 1986, causa 294/83, *Les Verts c. Parlamento*,

«la Comunità economica europea [oggi l'Unione europea] è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato».

Per garantire tale controllo sull'osservanza della *rule of law* da parte di tutti i soggetti, le istituzioni e gli organi dell'Unione i Trattati, come si è ricordato (Cap. V, par. 14), istituiscono la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati (attualmente il Tribunale della funzione pubblica). Ai sensi dell'art. 19, par. 1, 1° comma, TUE, il sistema giudiziario dell'Unione prende, complessivamente, la denominazione di Corte di giustizia dell'Unione europea, articolata, peraltro, nei suddetti organi giudiziari. Come dichiara la disposizione citata, essa:

«Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati».

Tali organi costituiscono l'apparato giudiziario dell'Unione europea; essi, peraltro, non escludono affatto il contributo dei giudici nazionali i quali, in conformità del principio di leale cooperazione posto dall'art. 4, par. 3, TUE, sono tenuti, nello svolgimento delle proprie funzioni, a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati. Il compito dei giudici nazionali è ribadito espressamente dall'art. 19, par. 1, 2° comma, TUE. Nei confronti di detti giudici l'art. 267 TFUE istituisce un originale strumento di cooperazione con la Corte di giustizia, consistente nella competenza pregiudiziale (o di rinvio) di questa ultima (oltre, par. 17 ss.).

Come si è già rilevato (Cap. I, par. 6), la Corte di giustizia, con l'ausilio del Tribunale, ha sempre svolto un ruolo propulsivo e, in una certa misura, "crea-

tivo" nello sviluppo del diritto dell'Unione. È suo merito, infatti, la costruzione e il consolidamento dell'ordinamento dell'Unione come sistema giuridico autonomo, integrato negli ordinamenti degli Stati membri e dotato dei caratteri della diretta efficacia e del primato su tali ordinamenti. Sovente la Corte ha svolto un ruolo di "supplenza" nei confronti delle istituzioni politiche, segnando, con alcune sue sentenze storiche, delle svolte nell'evoluzione del diritto dell'Unione e dando contributi decisivi per il superamento di fasi di stallo. In particolare, l'adozione di quei principi generali, che – come si è visto (Cap. VII, par. 4) – rappresentano un'importante fonte del diritto dell'Unione, dà la misura dell'opera creativa, "pretoria" della Corte.

Va sottolineato che, anteriormente al Trattato di Lisbona, la distinzione della costruzione europea nei tre pilastri (diritto comunitario, PESC, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) si rifletteva anche sulla competenza della Corte di giustizia che, piena riguardo al primo pilastro, quello comunitario, era pressoché esclusa, invece, nella PESC e subiva varie limitazioni nel terzo pilastro. L'eliminazione dei pilastri e l'unificazione delle diverse competenze nel quadro unitario dell'Unione europea, effettuate dal Trattato di Lisbona, non hanno determinato, tuttavia, una estensione delle competenze giudiziarie all'intero campo di azione dell'Unione. Tali competenze si applicano, oggi, anche alle materie rientranti nella cooperazione di polizia e giudiziaria penale (e in maniera piena, dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona); ma ai sensi dell'art. 276 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea

«non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna».

La citata disposizione sottrae al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea una sfera di materie attinenti a interessi essenziali di ciascuno Stato membro e riservate alla sua competenza esclusiva.

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro, anteriormente al Trattato di Lisbona), la regola resta l'incompetenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sicché una materia pur così sensibile è sottratta ad ogni controllo giudiziario, a conferma ulteriore dell'impronta essenzialmente intergovernativa che tuttora la caratterizza. Peraltro la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è prevista in due ipotesi. In proposito l'art. 275 TFUE (ribadendo quando già affermato dall'art. 24, par. 1, 2° comma, TUE) dichiara:

«La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del Trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente Trattato, riguar-

danti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del Trattato sull'Unione europea».

Come si vede, il 1° comma dell'articolo in esame ribadisce l'incompetenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza comune. Quanto alle due eccezioni contemplate al 2° comma, la prima (art. 40 TUE) riguarda il controllo sul rispetto, da parte delle istituzioni dell'Unione, delle competenze "generali" dell'Unione e può condurre all'annullamento di un atto emanato ai sensi delle disposizioni sulla PESC in una materia nella quale si sarebbe dovuto adottare un atto in forza delle disposizioni generali dei Trattati (Cap. VII, par. 9). La seconda si riferisce agli atti in materia di PESC che stabiliscono misure restrittive (per esempio il congelamento di beni, risorse economiche, depositi bancari) a carico di privati (Cap. VII, par. 15): essi sono soggetti al controllo di legittimità che la Corte di giustizia dell'Unione esercita, in via generale, sugli atti dell'Unione ai sensi dell'art. 263 TFUE e che, in presenza dei motivi di illegittimità previsti da tale norma, può condurre al loro annullamento (oltre, par. 9 ss.).

Si noti che la Corte di giustizia, nella ricordata sentenza del 24 giugno 2014, causa C-658/11, *Parlamento c. Consiglio* (Cap. VI, par. 11), ha affermato che le disposizioni dei Trattati che limitano le sue competenze in materia di PESC, costituendo delle deroghe alla regola della competenza generale conferita dall'art. 19 TUE alla stessa Corte per assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, devono essere interpretate restrittivamente. Ciò premesso, la Corte ha osservato che, anche per gli accordi concernenti la PESC, la decisione del Consiglio di firmarli e concluderli è regolata dall'art. 218 TFUE, avente portata generale e destinato ad applicarsi a tutti gli accordi dell'Unione, e trova la sua "base giuridica procedurale" nei paragrafi 5 e 6 di tale disposizione. Di conseguenza,

«non si può sostenere che la portata della limitazione a carattere derogatorio della competenza della Corte, prevista dagli articoli 24, par. 1, secondo comma, ultimo periodo, TUE e 275 TFUE, si estenda fino ad escludere che la Corte sia competente ad interpretare ed applicare una disposizione come l'art. 218 TFUE, la quale non ricade nell'ambito della PESC, pur disciplinando essa la procedura sulla base della quale è stato adottato un atto rientrante nella PESC.

La Corte è dunque competente a statuire».

E, come si è visto, essa ha annullato la decisione del Consiglio in questione.

2. Il riparto di competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale

La Corte di giustizia (intesa quale specifico organo giudiziario) e il Tribunale non si pongono su un piano gerarchico. Le loro competenze sono fissate in base alle norme dei Trattati, integrate da quelle dello Statuto della Corte di giustizia

dell'Unione europea (contenuto nel Protocollo n. 3). Alla luce di tali norme, invero, alcune competenze sono attribuite al Tribunale e le sue sentenze possono essere oggetto di ricorso alla Corte di giustizia; altre competenze, invece, sono riservate alla Corte di giustizia; per esse, quindi, non sussiste un doppio grado di giurisdizione. L'art. 256, par. 1, 1° comma, TFUE dichiara infatti:

«Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 257 e di quelli che lo Statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo Statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi».

Gli articoli menzionati in tale disposizione riguardano la competenza di annullamento degli atti dell'Unione (art. 263 TFUE), il ricorso c.d. in carenza (art. 265 TFUE), l'azione di risarcimento danni contro l'Unione (art. 268 TFUE), le controversie tra l'Unione e i suoi agenti (art. 270 TFUE, demandate, peraltro, al Tribunale della funzione pubblica), la competenza attribuita in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per suo conto (art. 272 TFUE). Delle principali competenze ci occuperemo nelle pagine seguenti. In base all'art. 51 dello Statuto della Corte, peraltro, sono riservati, in principio, alla Corte di giustizia i ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 (rispettivamente, di annullamento e in carenza, rivolti quindi contro le istituzioni dell'Unione) proposti da un'istituzione dell'Unione, nonché quelli proposti da uno Stato membro contro il Parlamento, il Consiglio o entrambi che statuiscono congiuntamente, con l'eccezione dei ricorsi statali contro decisioni del Consiglio ai sensi dell'art. 108, par. 2, 3° comma, TFUE (in materia di aiuti statali alle imprese), contro atti del Consiglio in forza di un regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'art. 207 TFUE, contro atti del Consiglio con cui questo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'art. 291, par. 2, TFUE, ricorsi che entrano quindi nella competenza del Tribunale (art. 51, 1° comma, lett. a, dello Statuto della Corte). Sono riservati alla Corte di giustizia, ai sensi dello stesso art. 51, 1° comma, lett. b), anche i ricorsi di Stati membri contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'art. 331, par. 1, TFUE (in materia di cooperazione rafforzata); a parte quest'ultima ipotesi, quindi, restano, nella competenza del Tribunale i ricorsi, fondati sugli articoli 263 e 265, diretti contro atti (o omissioni) della Commissione.

La ripartizione di competenze fra Tribunale e Corte di giustizia, pertanto, si basa solo in parte sull'oggetto del ricorso; per il resto, in materia di ricorsi di annullamento e in carenza, essa si fonda su elementi soggettivi e, più precisamente, sulla circostanza che il ricorrente sia una persona fisica o giuridica (nel qual caso è sempre competente il Tribunale), oppure un'istituzione (con conseguente competenza esclusiva della Corte), oppure uno Stato membro, i cui ricorsi rientrano, di regola, nella competenza della Corte, ma in quella del Tribunale se diretti

contro la Commissione (salvo l'art. 331, par. 1, TFUE) o contro il Consiglio nei casi contemplati dal citato art. 51, 1° comma, lett. a), dello Statuto della Corte.

Le altre competenze giudiziarie non menzionate dall'art. 256 TFUE ricadono nella competenza della Corte di giustizia (che si pronuncia, quindi, in unico grado di giudizio). Di estrema importanza, al riguardo, è la procedura d'infrazione contro Stati membri, per violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, che può essere messa in moto dalla Commissione (art. 258) o da uno Stato membro (art. 259 TFUE) e che resta riservata alla competenza della Corte di giustizia.

Anteriormente al Trattato di Nizza del 2001 era di esclusiva competenza della Corte di giustizia anche la competenza pregiudiziale (o di rinvio) regolata dall'art. 267 TFUE. Nel testo precedente al Trattato di Nizza l'art. 225 del Trattato sulla Comunità europea dichiarava, infatti, in maniera lapidaria:

«Il Tribunale [...] non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 234 [oggi art. 267 TFUE]».

La modifica di Nizza, confermata dal Trattato di Lisbona, consente, invece, l'attribuzione al Tribunale di tale competenza, ma solo in materie specifiche:

«Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo Statuto» (art. 256, par. 3, 1° comma, TFUE).

Al fine di salvaguardare l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, i successivi commi 2° e 3° prevedono, rispettivamente, la possibilità di un rinvio della causa alla Corte da parte del Tribunale e di un riesame (in via eccezionale) delle decisioni in materia del Tribunale ad opera della Corte, riesame proposto dal primo avvocato generale (art. 62 dello Statuto).

Peraltro il predetto art. 256, par. 3, 1° comma, rappresenta una disposizione "abilitante", poiché non istituisce, di per sé, la competenza del Tribunale, ma demanda allo Statuto della Corte (cioè, in definitiva, a una decisione ex art. 281 TFUE) la determinazione dei casi in cui il Tribunale potrebbe avere una competenza a titolo pregiudiziale. Sinora una siffatta determinazione non vi è stata, per cui, in concreto, la competenza in parola è tuttora riservata alla Corte di giustizia.

Alla sola Corte di giustizia spetta poi la competenza consultiva in merito alla compatibilità di un accordo previsto dell'Unione con i Trattati, della quale ci siamo già occupati (Cap. VI, par. 11).

Per precisare il quadro, indubbiamente complesso, delle competenze del Tribunale e della Corte di giustizia, va ricordato che queste (rispettivamente in primo e in secondo grado) sono previste talvolta anche da atti di diritto derivato, come il regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea, modificato dal regolamento 2015/2424 del 16 dicembre 2015, e il regolamento n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, modificato, da ultimo, con il regolamento n. 15/2008 del 20 dicembre 2007.

Va sottolineato, infine, che le (sia pur numerose) competenze conferite alla Corte e al Tribunale sono di carattere tassativo (o, se si preferisce, sono espressione di una competenza di "attribuzione" all'Unione). Infatti, ai sensi dell'art. 274 TFUE:

«Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai Trattati, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali».

La sussistenza della competenza delle giurisdizioni nazionali dipenderà poi dal diritto interno di ciascuno Stato. Va notato che, in base al Protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, oggi Protocollo n. 7 (richiamato dall'art. 343 TFUE ed esteso alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti), l'Unione non gode di immunità dalla giurisdizione degli Stati membri. Pertanto, per esempio, è consentito esperire contro di essa (rappresentata, in base all'art. 335 TFUE, dalla Commissione) un'azione dinanzi al giudice nazionale per inadempimento contrattuale (si pensi al pagamento del canone di un edificio locato a un'istituzione o organo dell'Unione). Per procedere, invece, ad esecuzione forzata contro l'Unione occorre l'autorizzazione della Corte di giustizia (art. 1 del suddetto Protocollo).

3. La "litispendenza" tra la Corte di giustizia e il Tribunale e l'impugnazione delle sentenze di tale Tribunale

I rapporti fra il Tribunale e la Corte di giustizia vanno ora considerati sotto due ulteriori profili. Anzitutto, poiché essi, in date materie, hanno entrambi competenza e questa si ripartisce solo in considerazione del ricorrente (individuo, Stato membro, istituzione), è possibile che si pongano casi di "litispendenza", nel senso che lo stesso caso sia sottoposto (da diversi ricorrenti) ad ambedue i giudici. È possibile inoltre che, pur ricadendo i casi sottoposti ai due giudici in distinte competenze, essi presentino lo stesso problema interpretativo o di validità di un atto; si pensi, per esempio, all'impugnazione diretta dinanzi al Tribunale di un atto (oltre, par. 9 ss.), la cui validità sia oggetto di una causa dinanzi alla Corte nel quadro della sua competenza pregiudiziale (oltre, par. 17). Si tratta, in queste ipotesi, di stabilire in quale modo coordinare i due processi, per garantire l'unità del diritto dell'Unione e la buona amministrazione della giustizia ed evitare contraddizioni di sentenze.

In secondo luogo, occorre esaminare le condizioni e gli effetti di un'impugnazione dinanzi alla Corte delle sentenze del Tribunale.

La prima questione è regolata dall'art. 54, 3° comma, dello Statuto della Corte. Esso prevede le ipotesi in cui

«la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto».

In tali casi possono darsi tre soluzioni, sulla base del prudente apprezzamento dei giudici investiti delle cause. Anzitutto il Tribunale, ascoltate le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della Corte; per tale via è garantito il doppio grado di giurisdizione, rispetto al caso sottoposto al Tribunale, ma, di fatto, quest'ultimo si sentirà vincolato dalla pronuncia della Corte. Quando si tratti di ricorsi di annullamento il Tribunale può declinare la propria competenza affinché la Corte statuisca sui ricorsi; è così favorita una decisione celere, ma con sacrificio del doppio grado di giurisdizione. La terza soluzione prevede che sia la Corte a sospendere il procedimento, proseguendo, invece, quello dinanzi al Tribunale; questa soluzione garantisce il doppio grado di giurisdizione, ma presenta l'inconveniente di rallentare i tempi della giustizia. Infine lo stesso art. 54, 4° comma, stabilisce che, quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza a favore della Corte.

Quanto all'impugnazione delle sentenze del Tribunale (prescindendo da quelle emesse in sede d'impugnazione delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica e, più in generale, dei tribunali specializzati), l'art. 256, par. 1, 2° comma, TFUE dichiara:

«Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto».

Da tale norma si ricava che l'impugnazione delle sentenze del Tribunale, essendo limitata ai soli motivi di diritto, non comporta un riesame del caso da parte della Corte di giustizia, ma solo la valutazione di eventuali vizi giuridici nella sentenza del Tribunale. Il procedimento, pertanto, può avvicinarsi a quello in cassazione dell'ordinamento italiano, piuttosto che a quello di appello.

L'impugnabilità delle sentenze del Tribunale per i soli vizi di diritto, attinenti alla stessa sentenza, è confermata e precisata nello Statuto della Corte (art. 58):

«L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale».

La Corte ha più volte affermato che un'impugnazione non può limitarsi a riproporre gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado, ma deve essere motivata in base a vizi di diritto della sentenza. Per esempio, l'ordinanza del Presidente della Corte del 21 febbraio 2002, cause C-486/01 P-R e C-488/01 P-R, *Front National c. Parlamento*, ha dichiarato:

«L'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto

presentati a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l'impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli fondati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, un'impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta a ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte».

Inoltre il ricorrente non può sollevare dinanzi alla Corte motivi nuovi, rispetto al procedimento di primo grado, tali da ampliare la portata della controversia decisa dal Tribunale:

«Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d'impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui sia stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un'impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado» (sentenza della Corte del 1° febbraio 2007, causa C-266/05 P, *Sison c. Consiglio*).

La Corte ha altresì precisato, nella sentenza del 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, *Ocalan c. Consiglio*:

«Se un ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario [oggi dell'Unione] effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l'impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato».

Alla Corte è precluso, invece, qualsiasi riesame delle questioni di fatto, il cui accertamento e la cui valutazione spettano esclusivamente al Tribunale. Dalla giurisprudenza della Corte può però ricavarsi un'eccezione a tale principio quando l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove risultino palesemente erronei, in particolare nel caso di "snaturamento dei fatti". Nella sentenza del 18 gennaio 2007 appena citata la Corte ha ricordato che

«secondo la giurisprudenza della Corte, censure relative all'accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata sono ricevibili, in fase di impugnazione, qualora il ricorrente sostenga che il Tribunale ha accertato fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti [...].

Tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta».

Per quanto riguarda la fondatezza del ricorso, va sottolineato che se l'eventuale vizio di diritto risulti ininfluenza ai fini del dispositivo della sentenza del Tribunale il ricorso è respinto. In questo senso, di recente, si veda la sentenza del 18 luglio 2013, cause C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, *Commissione e Regno Unito c. Kadi e Francia*:

«Benché dai punti [...] della presente sentenza risulti che il Tribunale è incorso in errori di diritto, occorre appurare se, nonostante tali errori, il dispositivo della sentenza impugnata appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli accolti dal Tribunale, nel qual caso l'impugnazione deve essere respinta».

Analogamente:

«Anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario [oggi dell'Unione], mentre il dispositivo della medesima sentenza appare tuttavia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev'essere respinto» (sentenza della Corte del 3 settembre 2008, causa C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation*).

Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate nel termine di due mesi a decorrere dalla loro notifica. Legittimata all'impugnazione è qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente. L'impugnazione, peraltro, può essere presentata anche dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, pur se non siano affatto intervenuti nel giudizio di primo grado (art. 56 dello Statuto). Tale legittimazione è fondata, quindi, su un interesse oggettivo al rispetto della legalità, riconosciuto a questi soggetti.

Se l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa, quindi, può rinviare la causa al Tribunale affinché decida, ovviamente in conformità della decisione resa dalla Corte sui punti di diritto; o, qualora lo stato degli atti lo consenta, cioè quando i fatti siano stati sufficientemente accertati nel giudizio di primo grado, la Corte può trattenere la causa e decidere nel merito (art. 61 dello Statuto).

Il Trattato di Nizza del 2001, confermato dal Trattato di Lisbona, ha introdotto il nuovo istituto del riesame, da parte della Corte di giustizia, sia per le sentenze emanabili dal Tribunale qualora gli fosse attribuita, ai sensi dell'art. 256, par. 3, TFUE, una competenza pregiudiziale, sia per quelle rese sulle impugnazioni di sentenze dei tribunali specializzati (in concreto, attualmente, del Tribunale della funzione pubblica). Tale rimedio, come si è accennato (sopra, par. 2), è esperibile, su proposta del primo avvocato generale, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse; l'esame della proposta è subordinato a una decisione preliminare della Corte sulla opportunità o meno di riesaminare la decisione del Tribunale.

Nello Statuto della Corte è previsto inoltre, rispetto alle sentenze di primo grado passate in giudicato (perché non impugnate entro due mesi o perché confermate dalla Corte) e per quelle della Corte (non impugnabili), il rimedio stra-

ordinario della revocazione. Esso è esperibile solo in seguito alla scoperta di un fatto avente un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione (art. 44). Lo stesso Statuto conferisce, inoltre, alla Corte la competenza a interpretare le sentenze europee:

«In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse» (art. 43).

4. La procedura d'infrazione nei confronti di Stati membri

Passando a esaminare le diverse competenze attribuite dai Trattati alla Corte e al Tribunale viene in rilievo, anzitutto, quella, esclusiva della Corte di giustizia, relativa al controllo sul rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Essa, regolata dagli articoli 258-260 TFUE, può essere esercitata su iniziativa della Commissione oppure di uno Stato membro. La procedura è solitamente chiamata procedura d'infrazione, poiché è diretta a fare accertare, da parte della Corte, una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati commessa da uno Stato membro. Essa presenta talune varianti a seconda che sia promossa dalla Commissione (art. 258 TFUE) o da uno Stato membro (art. 259 TFUE). Riguardo alla prima ipotesi l'art. 258 dichiara:

«La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea».

L'attribuzione del potere d'iniziativa alla Commissione, qualora ritenga che uno Stato membro sia venuto meno a un obbligo derivante dai Trattati, è coerente con il ruolo della Commissione di guardiano, di custode dei Trattati, a essa assegnato in termini generali dall'art. 17, par. 1, TUE ("vigila sull'applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei Trattati") (Cap. V, par. 12). La Commissione, peraltro, difficilmente riuscirebbe ad adempiere tale funzione di vigilanza, data l'estrema ampiezza dell'area dell'Unione europea, qualora non fosse anche informata (e sollecitata) da denunce o esposti, provenienti da soggetti vari, compresi privati cittadini, con i quali le sono segnalati casi di possibili infrazioni. Tali denunce, pur potendo risultare di notevole ausilio per la Commissione, non implicano per la stessa un dovere giuridico d'intraprendere un'azione contro lo Stato, né, reciprocamente, un diritto dell'autore della denuncia a che la Commissione assuma conseguenti iniziative. La stessa Corte di giustizia, infatti, ha